SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

Presidenza del Presidente SPANO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche delle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, 8 agosto 1977, n. 584, 2 febbraio 1973, n. 14 e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicità» **(856)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 7
CARTIA *(PRI)* 4, 5, 6
COLOMBO Vittorino (V.) *(DC)* 4
DEGOLA, *relatore alla Commissione* ..... 2, 4, 5 e *passim*
VISCONTI *(PCI)* 6

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche delle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, 8 agosto 1977, n. 584, 2 febbraio 1973, n. 14 e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicità» (856), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche delle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, 8 agosto 1977, n. 584, 2 febbraio 1973, n. 14 e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicità», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Degola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DEGOLA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge si riconnette ai rilievi mossi in sede comunitaria circa il presunto contrasto tra alcune disposizioni contenute nella legge n. 741 del 1981 e la direttiva della CEE n. 305 del 1971. La legge n. 741 è l'ultima in ordine di tempo, approvata in materia di appalti, che ha fatto seguito alla n. 584 del 1977 e alla n. 14 del 1973, entrambe sostanzialmente sulla stessa materia. Pertanto, il disegno di legge in esame interviene, in pratica, su tutte e tre le leggi. Presso la Corte di giustizia è pendente un ricorso a tal riguardo, per cui è necessario ed urgente addivenire ad una soluzione che elimini le discrasie e le differenze lamentate.

La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati ha voluto allargare il contenuto del provvedimento introducendo alcune disposizioni migliorative che non riguardano la parte eccepita dalla CEE. Quindi, il disegno di legge appare alquanto eterogeneo: da una parte, infatti, cerca di dare una risposta alle richieste della CEE e dall'altra interviene su articoli delle precedenti leggi che non hanno niente a che fare con le direttive comunitarie.

Trattiamo i due punti separatamente. Per quanto riguarda la parte relativa ai problemi sollevati dalla CEE si prende atto che la direttiva reca il divieto dell'adozione della scheda segreta negli appalti, i quali devono altresì svolgersi seguendo il criterio dell'assegnazione più conveniente, riportando le condizioni in ordine decrescente nel bando.

L'articolo 1, pertanto, modifica l'articolo 9 della legge n. 741, perchè il silenzio del bando di gara rendeva possibile la presentazione di offerte in aumento, mentre la dizione che si propone inserisce la clausola della direttiva della CEE, per cui nel bando di gara deve risultare l'esplicita dichiarazione di ammissione delle offerte in aumento, con il divieto, però, della scheda segreta del massimo aumento.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 10 della legge n. 741, nel quale era richiamato un articolo della legge del 1973 che trattava, appunto, della scheda segreta determinata sulla media del 50 per cento delle offerte più basse. Non potendovi essere una indicazione specifica di determinazione del prezzo al di fuori di quella indicata nella norma comunitaria, l'aver richiamato un articolo siffatto, che parla in modo esplicito di scheda segreta, ha portato alla modifica di cui sopra per rispettare la corrispondenza alla direttiva della CEE. D'altra parte, la possibilità di assegnare gli appalti determinando il prezzo con il metodo stabilito dalla legge del 1973 è maggiormente conveniente, in quanto da un lato non consente offerte con ribassi al di sotto della validità economica e, dall'altro, offre una maggiore garanzia di correttezza.

Infatti, il metodo di determinazione del prezzo non è conosciuto da nessuno preventivamente perchè è basato sul 50 per cento delle offerte presentate e ciò determina l'obiettività dell'assegnazione. Si è cercato, dunque, di ottemperare alle due esigenze, adeguamento alla direttiva CEE e ricerca della maggiore convenienza, riscrivendo la lettera *b*) dell'articolo 10 della legge del 1977, con il richiamo alla legge del 1973, prevedendo nel nuovo testo l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la direttiva della CEE, e introducendo, a proposito dell'elemento prezzo, la possibilità della sua determinazione anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Si è trovato così un punto di equilibrio che, a quanto sembra, è derivato dagli accordi raggiunti, in via informale a Bruxelles, tra il Presidente della Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati e la Commissione della CEE.

Con l'articolo 3 si propone di inserire, in sostituzione dell'articolo 11 della legge n. 741 del 1981, la previsione di cui all'articolo 5, lettera *f*) della legge 8 agosto 1977, n. 584, secondo la quale lavori aggiuntivi e complementari possano aggiudicarsi all'appaltatore dell'opera principale, purchè i lavori siano inseparabili dall'appalto principale, oppure siano a questo strettamente necessari e (ulteriore condizione) purchè, comunque, non superino il limite del 50 per cento dell'importo. Il testo, così, corrisponde alla direttiva della CEE, mentre la precedente normativa era stata ritenuta troppo ampia.

All'articolo 4, là dove si dice «aggiuntivo di una lettera *g*)», si deve intendere, invece, «lettera *h*)»: vi è quindi un errore materiale.

Con questo disegno di legge viene poi inserita tutta una serie di correttivi ulteriori rispetto alla normativa della CEE. Si modificano, anzitutto, le condizioni di pubblicità degli appalti rendendole più snelle ed agevoli, affinchè gli interessati possano venire in maniera più rapida e diretta a conoscenza dell'appalto. Si aggiornano poi gli importi, per i quali sono previste determinate condizioni di pubblicità, tenuto conto dell'inflazione verificatasi rispetto agli anni in cui essi furono determinati: quindi gli importi di 100 e 500 milioni sono stati portati rispettivamente a 500 e 1.200 milioni.

Con l'articolo 5 viene abolita la necessità della cauzione provvisoria per la presentazione delle offerte, sostituendola con sanzioni a carico dell'appaltatore: cancellazione, anche temporanea, dall'albo nazionale costruttori qualora egli vi sia iscritto, esclusione dalla partecipazione ad altre gare qualora egli non sia iscritto. Altre modifiche e chiarimenti

riguardano le associazioni di imprese. In primo luogo, deve essere precisato nei bandi quali sono le opere scorporabili ed il relativo importo, in modo da rendere noto per quali opere l'esecuzione può essere assunta da imprese mandanti. Viene altresì precisato che per ciascuna impresa l'iscrizione deve essere per un importo pari almeno ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. L'attuale normativa prevede che sia almeno pari ad un terzo, ma ciò è eccessivo. Poichè oggi è assai frequente il formarsi di associazioni di cinque o sei imprese, sembra opportuno questo abbassamento. Nel complesso, tuttavia, la somma degli importi per i quali le imprese associate sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Si chiarisce, poi – ed è questa la vera novità introdotta dal disegno di legge al nostro esame – che, nel caso di associazione di imprese, l'associazione non costituisce in alcun modo una società di fatto, pur rimanendo nei confronti dell'ente appaltante o la responsabilità solidale, nel caso di associazione orizzontale, o la responsabilità dell'impresa capogruppo, nel caso di associazione verticale. Queste imprese però – si precisa – possono dar vita ad un patto societario o consortile e sostituirsi immediatamente all'associazione che ha partecipato alla gara nell'esecuzione dei lavori, senza peraltro che si configurino responsabilità di ordine finanziario o fallimentare diverse.

COLOMBO Vittorino (V.). Qual è lo scopo di questa norma?

DEGOLA, *relatore alla Commissione*. Finora vi è stata su tale questione una giurisprudenza in parte contrastante. Secondo gli ultimi orientamenti le associazioni di imprese non costituiscono società di fatto. Sembra, comunque, opportuno chiarire i termini dell'associazione di imprese.

Il presente disegno di legge stabilisce, quindi, che la società costituita tra imprese può subentrare nell'esecuzione parziale o totale del contratto, senza cioè che vi siano riflessi di ordine fiscale o contrattuale che, d'altra parte, non hanno ragione di essere. Infatti, se le imprese hanno partecipato alla gara in qualità di imprese associate e decidono, in un secondo tempo, di eseguire i lavori costituendo un apposito consorzio, non è giusto interpretare ciò come cessione di contratto o come subappalto.

Altro punto importante è che, ai fini degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 854, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa. Quindi, dal punto di vista fiscale, fallimentare e finanziario, ciscuna impresa risponde per la quota di lavori che ha direttamente eseguito. Raccomando, in conclusione, l'approvazione del testo al nostro esame, anche per motivi di urgenza, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

CARTIA. Nell'associazione di imprese (qualora ognuna di esse esegua una parte dei lavori) ciascuna impresa è responsabile per il lavori da essa eseguiti, oppure c'è un'impresa che risponde per tutte?

DEGOLA, *relatore alla Commissione*. Per le associazioni di imprese la responsabilità nei confronti del soggetto appaltante rimane, ciascuna

per la sua parte, della singola impresa. Là dove, invece, vi sia un'impresa capogruppo la quale abbia le caratteristiche di legittimazione contrattuale per l'intero importo del lavoro, la responsabilità è di quest'ultima. Qualora, poi, si tratti di responsabilità di ordine fiscale o fallimentare ciascuna impresa risponde per la propria aliquota di partecipazione all'associazione delle imprese.

CARTIA. Qualcuno si chiedeva se è giusto che l'impresa capogruppo risponda delle opere assegnate ad altre imprese.

DEGOLA, *relatore alla Commissione*. Il problema è in questi termini: spesso accade che nel gruppo delle imprese associate vi sia un certo numero di imprese che non ha le caratteristiche di legittimazione contrattuale previste dalla precedente legge (cioè un terzo dell'iscrizione rispetto all'importo complessivo dell'opera, oppure un quinto, secondo quanto stabilito dal presente disegno di legge), mentre vi può essere un'impresa (o più di una) che ha la legittimazione contrattuale per l'intero importo di tutte le opere. Questo gruppo di imprese può ugualmente prendere l'appalto ma in questo caso la responsabilità è della capogruppo, dell'impresa che ha la legittimazione per poter stipulare un contratto di quell'importo.

Ora, le imprese associate direttamente, evitando i subappalti, possono partecipare all'appalto principale, ma la responsabilità per l'esecuzione delle opere rimane all'impresa capofila.

CARTIA. Mi chiedevo se non era possibile per le imprese associate a quella principale ottenere di assumersi, ognuna per proprio conto, la responsabilità.

DEGOLA, *relatore alla Commissione*. Non ritengo che ciò sia conveniente. Nell'esempio da me portato solo una o due imprese su cinque ha la legittimazione a stipulare il contratto. In questo caso c'è un'impresa mandante che risponde nei confronti di chi ha commissionato l'appalto.

Dal canto suo, il professor Massimo Severo Giannini rileva che, oltre ai due tipi di associazioni di imprese cui ho fatto riferimento, può esistere un terzo caratterizzato dalla legittimazione solo parziale delle imprese associate. Per questa eventualità egli si chiede se non sia opportuno che le imprese non partecipanti ai lavori vengano liberate dall'impegno assunto nell'associazione che ha preso parte alla gara d'appalto. Poichè, infatti, può accadere che le imprese, restando vincolate, vengano ad avere delle difficoltà di ordine bancario – magari in quanto hanno contribuito a prestare delle fidejussioni –, il professor Giannini si chiede se non sia il caso di codificare con legge la possibilità per le imprese non partecipanti al lavori di essere liberate dal vincolo associativo senza chiederlo – come attualmente avviene – all'ente appaltante che può aderire alla richiesta o non farlo. Tale proposta, sia pure suggestiva, non mi trova favorevole perchè ritengo che possa costituire, se accolta, una limitazione per la pubblica amministrazione. Del resto non riesco a capire il motivo per cui l'impresa principale debba associarsi con altre ditte che non partecipano neanche all'esecu-

zione di una parte delle opere. Che apporto danno queste ditte? Nessuno per quanto concerne la legittimazione contrattuale, dal momento che l'impresa capofila ce l'ha già per conto suo, e nessuno per l'esecuzione di opere. Stabilire per legge che se le opere vengono eseguite soltanto da alcune delle imprese riunite, le altre vengono liberate, a mio avviso, significa assumere un atteggiamento eccessivamente permissivo nei confronti degli impegni che queste ditte nel loro complesso vanno assumendo. Mi sembra che le norme già operanti, che danno la possibilità, su domanda, all'ente appaltante di liberare o meno l'impresa, siano sufficienti. Se ci sono le condizioni, in base alle quali l'ente appaltante, senza nocumento suo, può farlo, quest'ultimo le libererà. Non mi pare opportuno però che siamo noi, per legge, a stabilire che ciò debba avvenire.

CARTIA. Ci potrebbe essere una differenza di tempo nell'esecuzione di certi lavori, potrebbe succedere infatti che l'impresa principale che ha appaltato i lavori finisca in tempo e l'altra no.

DEGOLA, *relatore alla Commissione*. Anche in questo caso l'ente appaltante può liberare l'impresa che ha finito la sua parte del lavoro dal consorzio, ma non possiamo generalizzare. Potrebbe, infatti, ad esempio, darsi il caso che i lavori presentino dei motivi di non completo soddisfacimento per l'ente appaltante.

Lo ripeto, stabilire per legge che chi ha finito il suo lavoro è liberato dagli impegni assunti, non mi pare opportuno. Secondo le singole circostanze si deciderà se liberare l'impresa che ha finito il lavoro o se tenerla vincolata fino a che anche le altre non abbiano concluso il loro. Non bisogna dimenticare, infatti, che in genere si tratta di attività intrecciate l'una con l'altra per cui riesce difficile stabilire chi ha finito la propria parte e chi no.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VISCONTI. Signor Presidente, desidero innanzi tutto preannunciare la nostra astensione su questo provvedimento, esplicitandone le motivazioni.

Il disegno di legge, come precedentemente esposto dal relatore, va al di là delle motivazioni strettamente necessarie per affrontare la questione sollevata in sede CEE; tanto valeva allora, in questa sede, riconsiderare complessivamente non solo alcune parti delle procedure dell'appalto, ossia le modalità dell'appalto, ma la forma stessa dell'appalto, che è questione estremamente importante, ed in particolare l'associazione temporanea delle imprese che secondo noi dovrebbe essere resa obbligatoria per alcuni lavori pubblici. Ciò comporterebbe quindi un impegno concreto per un progetto esecutivo con lo stanziamento di somme necessarie al fine di ottenere congrue anticipazioni sulla spesa, evitando in tal modo che si inneschi il negativo processo della revisione dei prezzi.

Si tratta quindi di riconsiderare la normativa che regola la materia in questione, a partire dai regolamenti del 1885 fino ad oggi.

Per le ragioni suesposte e in considerazione del fatto che intendiamo intervenire concretamente su questa materia, dopo aver

riletto le relazioni tecniche sia della Commissione bilancio che della Corte dei Conti, riteniamo, ripeto, di doverci astenere sul provvedimento in oggetto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DEGOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, vorrei ribadire quanto già ho detto prima. La complessità delle norme che disciplinano questa materia ed i continui richiami fra una norma e l'altra sono resi evidenti non solo dal primo comma dell'articolo 6, ma anche da tutti gli altri articoli: ritengo pertanto che sarebbe quanto mai urgente ed opportuno pervenire alla formulazione di un testo unico delle norme che regolano gli appalti delle opere pubbliche. Mi permetto quindi di raccomandare al Governo di porsi tale problema, al fine di rendere attuabili queste norme che sono indubbiamente di difficile interpretazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara.

Per gli appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara».

È approvato.

Art. 2.

Il primo e il quarto comma dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono abrogati.

Il punto *b*) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

«*b*) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita».

È approvato.

Art. 3.

L'articolo 11 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera *f*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, è consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia.

Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria».

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 4, intendendosi l'articolo stesso con la correzione che verrà apportata in sede di coordinamento:

Art. 4.

L'articolo 13 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, aggiuntivo di una lettera *g*) al primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è abrogato.

È approvato.

Art. 5.

Nei procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti non è dovuta la cauzione provvisoria prevista dall'articolo 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dall'articolo 2 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e da ogni altra disposizione.

Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito, l'amministrazione appaltante ne dà comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario sia iscritto all'Albo nazionale dei costruttori, si applicano gli articoli 20, primo comma, n. 4, e terzo comma, e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario non sia iscritto a detto Albo, il comitato centrale può disporre l'esclusione temporanea dell'aggiudicatario stesso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, avvalendosi della medesima procedura di cui al precedente comma. L'assenza di detto provvedimento di esclusione temporanea a carico di concorrente che sia risultato aggiudicatario è accertata dall'amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione.

È approvato.

Art. 6.

L'articolo 17, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, laddove dispone, nei confronti dei ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, l'inapplicabilità, oltre che dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, anche dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve intendersi nel senso che quest'ultimo richiamo è riferito all'articolo 20 della medesima legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono aggiunti i seguenti:

«L'amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere».

È approvato.

Art. 7.

L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nell'albo dell'amministrazione appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e, per estratto, su uno dei principali quotidiani e su almeno uno dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500 milioni di lire, viene effettuata in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Qualora sussistano motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ad un milione di ECU, come valutato ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e non inferiore a 500 milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed in un quotidiano a diffusione regionale.

Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbono eseguire.

L'avviso di gara, di cui al primo comma, deve contenere:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera *d*);

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonchè dell'importo a base di appalto – anche approssimato – quando la

conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

La richiesta di invito non vincola l'amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione».

È approvato.

Art. 8.

Sono a carico dell'amministrazione appaltante tutte le spese necessarie per la pubblicazione del bando o avviso di gara relativo all'esecuzione di lavori pubblici, nonchè quelle occorrenti per la pubblicazione degli estratti.

È approvato.

Art. 9.

L'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte all'Albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori

eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo».

È approvato.

Art. 10.

All'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*n*) indicazione delle principali opere scorporabili».

È approvato.

Art. 11.

All'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*f*) indicazione delle principali opere scorporabili».

È approvato.

Art. 12.

Dopo l'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-*bis*. – Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21.

Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.

Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'Albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa».

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO